

## ACCORDO PROGRAMMATICO PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL GRUPPO FS

Il Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL delle Attività Ferroviarie, dopo aver convenuto in data 2.08.2007 le linee di sviluppo del Piano d'impresa 2007-2011, alla luce della grave situazione economica generale in corso hanno esaminato la situazione finanziaria, i livelli di produzione attuali e previsti per il 2009 nonché la situazione delle consistenze del personale delle Società del Gruppo ed hanno convenuto sulla necessità di sottoscrivere il presente accordo programmatico.

L'accordo è individuato quale strumento idoneo ad implementare ulteriormente i necessari recuperi di produttività che consentano di incrementare l'efficienza delle Società del Gruppo e di porre le premesse e le condizioni strutturali non solo per un consolidamento nel mercato, già competitivo, del trasporto delle merci e delle persone, ma anche per cogliere ogni opportunità di ulteriore sviluppo e per mantenere le caratteristiche di stabilità occupazionale dei propri addetti.

Le parti convengono di prevedere, fino alla fine del 2011 verifiche semestrali sull'idoneità delle soluzioni individuate e sullo stato di attuazione del presente accordo. Le parti convengono di prevedere uno specifico incontro finalizzato ad esaminare eventuali ipotesi di evoluzione dell'assetto societario del Gruppo. Le parti assumono altresì l'impegno di promuovere ogni utile intervento atto a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle imprese del Gruppo e tra i lavoratori, anche attraverso il potenziamento di progetti formativi ed informativi in materia di sicurezza del lavoro.

L'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, nonché della legislazione in materia rendono centrale il ruolo delle parti sociali nell'acquisizione di una più elevata consapevolezza delle problematiche correlate alla salute e sicurezza del lavoro.

In tale ottica il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali individuano quale obiettivo strategico la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali in iniziative e progetti condivisi.

Le parti si impegnano ad implementare un sistema di relazioni finalizzato a realizzare iniziative e soluzioni operative che favoriscano la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie, contribuendo a diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle diverse realtà produttive del Gruppo FS, anche realizzando confronti di esperienze con analoghe o corrispondenti realtà produttive a livello nazionale ed europeo.

Con riferimento alle problematiche relative a RFI e a Trenitalia, le Parti hanno sottoscritto gli accordi rispettivamente in allegato A e B.

Hanno inoltre convenuto quanto segue:

**Divisione Cargo:** Le parti si danno atto del fatto che, per arginare le ricadute negative determinate dalla grave situazione di crisi economica in atto, occorre porre in essere un mix di azioni sia di carattere strutturale sia di carattere temporaneo allo scopo di poter cogliere rapidamente gli effetti positivi dell'inversione di tendenza quando questa si manifesterà. A tal fine convengono sulla necessità di riprendere e completare rapidamente gli incontri già avviati con Trenitalia per definire il quadro di riferimento necessario per l'avvio dei confronti territoriali.

**Vendita e assistenza:** Proseguiranno gli incontri finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

**Navigazione:** Proseguiranno gli incontri, anche a livello territoriale, finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

**Gruppo FS:** le parti hanno individuato nel Fondo a gestione bilaterale, istituito in ambito FS con l'accordo del 21.5.1998 in applicazione della legge 662/1996 e 449/1997, uno strumento essenziale sia per la gestione delle eccedenze sia per il governo dell'imponente turnover atteso nel triennio 2009-2011. In tale logica hanno sottoscritto gli accordi, riportati negli allegati C - D, allo scopo di rendere concretamente erogabili le prestazioni previste, sia in via ordinaria sia straordinaria a carico del Fondo stesso.

Considerato che, in base ai dati risultanti dal bilancio 2008 del Fondo in corso di approvazione, risultano accantonate al 31.12.2008 risorse sufficienti a fronteggiare le eventuali esigenze di intervento ordinario come individuate dalla regolamentazione del Fondo stesso, si conferma la sospensione della contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori prevista all'art. 7, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo, di cui all'allegato C al presente accordo. Le parti, alla luce dell'elevata età media degli addetti del Gruppo e della necessità di gestire contestualmente le ricadute occupazionali prodotte dalla tecnologia oltre che l'esigenza di ricambio generazionale e professionale, convengono sulla programmazione di un piano del lavoro 2009-2011.

In tale contesto, le parti ritengono opportuno attivare procedure di selezione allo scopo di costituire una specifica banca dati mirata, alla quale far riferimento per le prossime necessità di assunzioni. In relazione allo scenario produttivo generale delle società del Gruppo verranno previsti incontri a cadenza semestrale per monitorare l'andamento delle consistenze di personale; il primo di tali incontri è previsto entro la fine del mese di Maggio 2009.

Per quanto riguarda la richiesta delle OO.SS. di regolamentare l'accesso del personale in servizio sui treni ES City per gli spostamenti per recarsi al lavoro, l'azienda comunica che la questione verrà esaminata congiuntamente previa analisi del fenomeno per gli aspetti quantitativi e le relazioni interessate.

Con riferimento al Protocollo sottoscritto il 14 maggio u.s. presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all'avvio del Contratto Nazionale unico per la Mobilità, le parti stipulanti in attesa di avviare il confronto per il rinnovo del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie, con il presente accordo hanno convenuto su un primo aggiornamento delle attuali norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale dei settori Macchina e Scorta delle Divisioni Passeggeri, come definite nel relativo verbale di accordo (all. 1 all'allegato B).

Inoltre, convengono di avviare da subito la contrattazione per aggiornare le analoghe norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale di Macchina della Divisione Cargo e del personale della Manutenzione dell'infrastruttura e dei rotabili, nonché per definire nuovi criteri e meccanismi che consentano di riconoscere, per la parte variabile del salario, il contributo dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi economici e di produttività. Le parti condividono di attivare tale contrattazione dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo con l'obiettivo di definire gli accordi entro il giorno 30 giugno p.v. Nell'ambito del rinnovo contrattuale le parti si impegnano a ridefinire la normativa degli equipaggi ed in particolare del personale di condotta, tenendo in considerazione le condizioni di concorrenza presenti sul mercato. Nel corso del corrente anno le parti ricercheranno soluzioni relativamente al riconoscimento dei pregressi incrementi di produttività.

Roma, 15 maggio 2009

## Allegato A all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

### RFI

#### 1. Nuova Organizzazione Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana

Attesa la necessità di superare l'attuale organizzazione dell'esercizio ferroviario basata su una distinta articolazione tra "Movimento" ed "Infrastruttura", viene illustrato il nuovo modello organizzativo integrato che, avendo a riferimento tre obiettivi:

- aumento della capacità delle linee,
- migliore gestione delle anomalie infrastrutturali,
- sfruttamento della capacità di automazione,

consentirà di sviluppare una produzione di maggiore quantità e qualità a costi operativi economicamente compatibili.

La nuova organizzazione territoriale, prevede un'unica Direzione Territoriale Produzione come da schema allegato (Allegato 1).

Le 15 nuove Direzioni Territoriali Produzione saranno ubicate nelle attuali sedi delle Direzioni Compartimentali.


Sono previsti 13 Centri Operativi Esercizio Rete che sovrintendendo alle attività di programmazione e gestione circolazione, necessitano di una visione autonoma rispetto a quella compartimentale.

I 13 COER saranno così allocati:

Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo.

Le attività e le risorse dei Team Brownfield, dipendenti dalle Direzioni Compartimentali Infrastruttura, passeranno alle dipendenze della Direzione Investimenti, ferme restando le attuali sedi territoriali. Per quanto precede le parti si danno atto che a partire dal corrente mese di maggio si terranno specifici incontri a livello nazionale sul progetto complessivo di riorganizzazione territoriale con riferimento alle articolazioni delle Direzioni Territoriali Produzione.

**Allegato 1**  
a Nuova Organizzazione Territoriale di RFI del 15.5.2009



## RFI

### 2. Manutenzione Infrastrutture

La nuova configurazione organizzativa lascia inalterato quanto previsto dall'accordo nazionale del 21 maggio 2004 sulla riorganizzazione del processo della manutenzione infrastruttura e dagli accordi territoriali di attuazione del medesimo. Gli aspetti di micro-organizzazione non ancora definiti, saranno oggetto di appositi incontri a livello nazionale a partire dal corrente mese di maggio ed iniziando dall'ex Struttura Organizzativa "Tecnico".

L'azienda si dichiara inoltre disponibile a rivedere l'attuale rapporto tra attività internalizzate/esternalizzate (Allegato 1) allo scopo di incrementare la capacità produttiva interna in un'ottica di miglioramento dei costi e della qualità.

Al riguardo la Società precisa che tale tendenza sarà accompagnata dalla crescita degli investimenti necessari per l'acquisto di macchine operatrici per il potenziamento dei cantieri internalizzati.

Conferma altresì l'adozione di standard tecnici omogenei per la manutenzione dell'infrastruttura dell'intera rete. Per quanto precede le parti si danno atto che a partire dal corrente mese di maggio si terranno specifici incontri a livello nazionale per definire le azioni necessarie per l'incremento della capacità produttiva nella manutenzione dell'infrastruttura riconsiderando il rapporto attività internalizzate/attività esternalizzate, possibili interventi per il miglioramento della produttività, valutazione della necessità di eventuali ulteriori inserimenti.

Pur in pendenza dell'esito del confronto di cui sopra RFI, in relazione all'andamento del turn over ed ai volumi di attività previsti, realizzerà 350 assunzioni.

Roma, 15 maggio 2009

Allegato 1  
a Manutenzione Infrastrutture di RFI del 15.5.2009

#### RFI - Direzione Manutenzione Distribuzione attività internalizzate/esternalizzate

		Oggi		
		Internalizzate	Esternalizzate	
Attività manufattive	mix internalizzabili esternalizzabili	Esecuzione Protezione cantieri	56,27%	43,73%
		Verifiche di legge	91,83%	8,17%
		Rinnovo deviatoio	34,53%	65,47%
		Sostituzione Rotaie	20,60%	79,40%
		Livellamento	44,93%	55,07%
		Decespugliamento	76,60%	23,40%
		Sostituzione LdC	73,43%	26,57%
		Sostituzione apparecchiature Impianti di sicurezza	77,93%	22,07%
		Sostituzione apparecchiature Sotto Stazioni Elettriche	99,14%	0,86%
		Sostituzione apparecchiature Linee Primarie	75,14%	24,86%
		Sostituzione apparecchiature di Telecomunicazione	94,67%	5,33%

## TRENITALIA

### 1. Equipaggio treno

L'ampio confronto, iniziato tra il febbraio e l'aprile 2008 e proseguito a partire dallo scorso mese di settembre 2008, ha avuto per oggetto sia gli aspetti tecnici, regolamentari e di sicurezza del lavoro, sia quelli organizzativi ed operativi correlati all'esercizio delle nuove tecnologie per la protezione della marcia dei treni.

Ad esito dell'approfondito confronto, la Società ha illustrato la tipologia degli investimenti e delle innovazioni tecnologiche introdotte e la corrispondenza delle normative emanate e adottate, in particolare in materia di sicurezza. La Società ha illustrato le procedure di gestione dell'emergenza in linea in caso di necessità di soccorso sanitario adottate dal Gestore dell'Infrastruttura, trasmesse dallo stesso Gr a tutti gli Assessorati Sanità delle Regioni e ai Dirigenti responsabili delle ASL e in relazione alle quali sono già operativi appositi protocolli con il Servizio 118.

La Società Trenitalia ha anche previsto l'impiego di propri mezzi, personale e strutture, al fine di consentire che il personale e le attrezzature di soccorso possano raggiungere con la massima rapidità possibile, il personale che avesse eventualmente necessità di soccorsi sanitari sui convogli in linea.

In tale ottica, Trenitalia ha comunicato che le preesistenti procedure di gestione dell'emergenza sono state integrate con specifiche modalità di intervento affinché tutti i soggetti interessati all'attivazione del soccorso sanitario (medici, infermieri, ecc.) e le attrezzature necessarie possano nel più breve tempo possibile raggiungere il luogo dell'intervento, anche utilizzando mezzi ferroviari (locomotive di soccorso localizzate negli impianti di alcune località strategiche, locomotive diesel in particolare nel caso di mancanza di alimentazione della linea di contatto, locomotive dei carri soccorso, treni circolanti, incrocianti o al seguito, ove consentito dalla normativa vigente).

Per quanto attiene agli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro, la Società Trenitalia comunica di aver proceduto all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e di aver avviato gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia. In considerazione di quanto sopra, le parti hanno raggiunto in data odierna l'intesa di cui al verbale allegato 1 al presente accordo, con la quale hanno definito la nuova disciplina di utilizzazione del personale di macchina e di bordo correlata all'introduzione di equipaggio con un solo agente di condotta in cabina di guida, sia sotto il profilo della normativa, sia delle corrispondenti competenze economiche, necessaria a soddisfare le specificità delle diverse condizioni lavorative nell'ambito delle Divisioni Passeggeri di Trenitalia.

In relazione ad alcune richieste di valutare la possibilità di prevedere che il Personale di Bordo acquisisca una specifica abilitazione che consenta, in caso di necessità di soccorso, di spostare il treno fino al punto individuato per l'intervento sanitario, la Società ha confermato di ritenere tale abilitazione non necessaria, ribadendo la piena rispondenza delle proprie procedure alla legislazione vigente.

Roma, 15 maggio 2009

## Allegato 1 a Equipaggio treno di Trenitalia del 15.5.09

### VERBALE DI ACCORDO

#### **Personale di macchina**

Le parti convengono sul l'attivazione, con decorrenza dal prossimo cambio orario estivo (giugno 2009) e comunque entro il 1° luglio 2009, per le Divisioni Passeggeri di Trenitalia, del modulo di equipaggio con un solo agente addetto alla condotta, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. In fase di avvio del nuovo modulo, i servizi individuati verranno effettuati sulla base delle seguenti condizioni operative:

1. servizi di trasporto passeggeri effettuati su linee attrezzate con SCMT e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT, GSM/GSM-R e comunicanti con la parte rimorchiata, con esclusione del Pilota NPBB;
2. servizi programmati nella fascia oraria 05.00-24.00.

Le parti si danno atto che il Personale di Bordo mantiene le attuali competenze e funzioni relative alla circolazione e alla sicurezza dei treni.

Nel rispetto delle precedenti condizioni operative, fermo restando quanto disciplinato dagli accordi vigenti per le parti non indicate nel presente verbale, che saranno oggetto di revisione tra le parti nell'ambito del già programmato rinnovo contrattuale, le modalità di utilizzazione del Personale di Macchina assegnato come solo agente addetto alla condotta dei treni, sono così disciplinate:

- lavoro giornaliero: 8 ore e 30 minuti, comprensive della pausa per la refezione
- condotta massima giornaliera:
- 4 ore e 30 minuti, al netto delle soste programmate, per i servizi AV; 4 ore, al netto delle soste programmate, per i restanti servizi della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale e per i servizi della Divisione Passeggeri Regionale.

Qualora i servizi di condotta di cui sopra siano programmati eccedendo i limiti di cui ai punti 2.10.3.a e 2.10.3.b dell'art. 22 del CCNL AF, per ciascun servizio verrà riconosciuta l'indennità di flessibilità di cui al punto 4.2. dell'art. 78 del CCNL AF.

Con riferimento all'art. 34.8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, per il Personale di Machina in servizio come solo agente addetto alla condotta, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale viene determinata:

- aggiungendo € 1,70 all'importo delle indennità orarie attualmente previste per la condotta ad agente unico;
- aggiungendo € 0,19 all'importo attualmente previsto per l' indennità chilometrica.

#### **Personale di bordo**

Con riferimento all'art. 35.3 del l'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, nei servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A individuati con i criteri stabiliti dall'ANSF (telechiusura automatica con comando e controllo porte in cabina di guida), le parti convengono che la squadra minima di scorta sia così composta:

- per i treni della DPNI:
  - 1 CT/CST per le prime 4 carrozze assegnate;
  - 1 CT/CST + 1 CT/CST fino a 12 carrozze;
- per i treni della DPR:

1 CT/CST per le prime 8 carrozze assegnate;

1 CT/CST per moduli superiori.

Resta confermato il compenso per vetture eccedenti previsto dall'art. 35 del l'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003.

Con riferimento all'art. 34.8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere al personale di scorta che opera nelle condizioni definite sopra è determinata aggiungendo € 0,75 agli importi delle indennità orarie attualmente previste per la scorta.

Le parti convengono altresì di fissare le percentuali di cui al punto 2 dell'art. 75 del CCNL AF rispettivamente nelle misure del 35% e del 10%.

Roma, 15 maggio 2009

## 2. Manutenzione Rotabili

In una logica di potenziamento e sviluppo del settore della Manutenzione rotabili, le parti hanno assunto come prioritari gli obiettivi di miglioramento della disponibilità all'esercizio e dell'affidabilità del materiale rotabile e di incremento degli attuali livelli di produzione e produttività del settore stesso.

In tale ottica è stata effettuata un'analisi sul complesso delle attività manutentive svolte procedendo ad una perimetrazione delle stesse al fine di: 1. valutare e selezionare, tra quelle affidate all'esterno, le lavorazioni suscettibili di essere reinternalizzate;

2. ridistribuire in modo coerente con le finalità di cui sopra alcune attività di manutenzione programmata tra il livello della manutenzione corrente ed il livello della manutenzione ciclica.

Con riferimento al primo dei sopra elencati aspetti, le parti convergono su un modello che prevede di effettuare direttamente all'interno:

- attività specialistiche ferroviarie aventi un elevato contenuto professionale e/o riguardanti mezzi ad elevata tecnologia e relative alla manutenzione degli apparati dei mezzi di trazione elettrici e diesel e delle carrozze, attinenti alla dinamica di marcia e segnalamento;
- attività a queste complementari relative alla manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Pertanto, si è convenuto sull'avvio di un processo che traguardi, nell'arco del periodo 2009/2010 la reinternalizzazione di ore di attività manutentiva come da programmazione allegata (all. 1), riguardante sia la manutenzione corrente svolta dalle Divisioni commerciali che quella ciclica svolta dalla Direzione Tecnica e Acquisti Industriali di Trenitalia.

Relativamente al secondo dei suddetti aspetti, confermatane la validità, verrà avviato il progetto aziendale denominato "Manutenzione per moduli" finalizzato:

- all'aumento della disponibilità operativa dei rotabili in esercizio;
- alla riduzione dei costi e dell'impegno delle tracce per il trasferimento dei rotabili;
- alla razionalizzazione delle scadenze manutentive,

attraverso il progressivo trasferimento, a partire dal 2009, delle attività di manutenzione programmata dalla manutenzione ciclica alla manutenzione corrente e il progressivo spostamento delle attività di manutenzione ciclica verso la manutenzione dei componenti, come da allegato 1.

Trenitalia è impegnata a realizzare una serie di azioni tese all'incremento degli attuali livelli di produttività che saranno oggetto di successivi incontri tra le parti; rientrano in tale contesto la razionalizzazione del ciclo degli acquisti e dei magazzini oltre che la realizzazione degli investimenti necessari per il potenziamento e l'ammodernamento di alcuni siti manutentivi. In relazione al condiviso intento di assicurare i livelli di produzione e produttività attesi degli Impianti, le parti convergono sull'individuazione e sull'adozione di parametri/obbiettivo di produttività rispetto ai quali correlare:

- l'adeguamento degli organici attuali per renderli coerenti con il fabbisogno manutentivo programmato per l'anno di riferimento;
- la quantità degli inserimenti di risorse necessarie alla implementazione del programma di internalizzazione.

I parametri/obbiettivo convenuti (corrispondenti a 1450 h di attività manutentiva "utile" o "versata" nel sistema RSMS per l'adeguamento rispetto al fabbisogno e pari a 1500 h per l'internalizzazione) saranno rapportati al consuntivo equivalente rilevato in ogni Impianto, determinando la quantità e la progressione delle integrazioni di risorse risultanti.

In particolare, le integrazioni di risorse potranno essere realizzate in coincidenza o al raggiungimento di tali indici ovvero saranno proporzionalmente ridotte in ragione della distanza percentuale dagli stessi. La

Società dichiara di voler perseguire negoziabilmente, a livello territoriale, i seguenti obiettivi di recupero di efficienza degli impianti al fine di:

- rendere operative nuove articolazioni di orario intese a garantire la presenza negli Impianti delle risorse necessarie a svolgere le lavorazioni in coincidenza con la disponibilità del materiale rotabile alla manutenzione. In tale logica, gli orari di lavoro applicati negli Impianti dovranno essere riadeguati in occasione di ogni significativa variazione dell'offerta commerciale;
- rivedere le flessibilità in ingresso/uscita tenuto conto delle specificità dei singoli Impianti e del fatto che il processo di lavoro necessita della contemporanea presenza di tutti i componenti delle squadre manutentive;
- variare la durata del l'intervallo tra i due periodi di prestazione giornaliera, in caso di applicazione di un orario di lavoro spezzato ai sensi del l'art. 14, punto 1.6, comma I dell'Accordo di Confluenza FS e adottare in maniera generalizzata sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
- procedere, in coerenza con la perimetrazione delle attività svolte ed allo scopo di improntare l'organizzazione aziendale a criteri di maggiore efficienza delle risorse disponibili, all'adozione di specifici interventi finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e alla riduzione del rapporto diretti/indiretti in ragione di un parametro fissato, per il 2009, pari a 80120.

In considerazione di quanto sopra, l'Azienda procederà all'attivazione del piano di integrazione delle risorse con priorità per i siti produttivi maggiormente in linea con gli standard quantitativi e qualitativi di produzione attesi e interessati dall'implementazione delle suddette azioni di reinternalizzazione di lavorazioni, secondo le priorità riportate in allegato (all. 2).

Le esigenze di riequilibrio interdivisionale eventualmente necessarie saranno esaminate a livello territoriale come stabilito al punto 4.2.3 a) del vigente Contratto Aziendale del Gruppo FS.

L'allegato di cui sopra considera la situazione in relazione all'anno 2009 e pertanto le Parti concordano sulla necessità di verificare, nell'ambito dei confronti semestrali programmati, la situazione del turn over degli anni successivi.

Roma, 15 maggio 2009

Per TRENITALIA S.p.A.

Per le OO.SS.:

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

Allegato 2

a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15.5.2009

**INSERIMENTI**

DPR	REGIONE	IMPIANTO	Totale inserimenti prima del riequilibrio
	ABRUZZO	OML Sulmona	4
BOLZANO	OMR Bolzano	4	
CALABRIA	Reggio Calabria OML	9	
CAMPANIA	Na Campi Flegrei	6	
EMILIA R	Bologna C.LE	21	
	Bologna Ravone	25	
FRIULI	OMR Trieste	1	
LAZIO	Roma S.to	1	
LIGURIA	GE Brignole	17	
	Savona OMR	7	
LOMBARDIA	Milano S Rocco	9	
	OMR Cremona	2	
	Milano Farini	21	
MARCHE	OMR Ancona	10	
PIEMONTE	Alessandria OML OMV	2	
PUGLIA	OMR Foggia	5	
	OMR Taranto	5	
SARDEGNA	OMR Cagliari	7	
	Sassari OMR	3	
SICILIA	OMR Catania	1	
	Palermo OMR	20	
	OML Siena	6	
	IDP Osmannoro	5	
TRENTO	Trento PMC	3	
VENETO	OML Treviso	4	
	OMR Verona	19	
	OMV Padova	1	
<b>Totale DPR</b>			<b>218</b>

Allegato 2

a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15.5.2009

segue: **INSERIMENTI**

<b>DPNI</b>	<b>REGIONE</b>	<b>IMPIANTO</b>	<b>Totale inserimenti prima del riequilibrio</b>
	PIEMONTE	IMC _ Torino	
LOMBARDIA	IMC - Martesana / Greco	27	
	IMC ETR Firenze	37	
VENETO	IMC - Mestre	6	
LAZIO	IMC ETR Roma	13	
	IMC Roma	12	
CAMPANIA	IMC ETR Napoli	4	
PUGLIA	IMC Bari/ Lecce	2	
<b>Totale DPNI</b>			<b>106</b>
<b>CARGO</b>	<b>IMPIANTO</b>		<b>Totale inserimenti prima del riequilibrio</b>
	Area Bologna		
	Area Livorno		2
	Area Napoli Reggio Cal.		3
	Manutenzione Liguria		1
	Manutenzione Lombardia		14
	Manutenzione Nord Est		14
	Manutenzione Piemonte		1
<b>Totale Cargo</b>			<b>36</b>

Allegato 2

a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15.5.2009

segue: INSERIMENTI

DTAI	IMPIANTO	Totale inserimenti prima del riequilibrio
	OMC Locomotive Rimini	4
OMC Locomotive Foligno	4	
OMC Locomotive Verona	2	
OMC Carrozze Firenze	1	
OMC Carrozze Voghera	5	
OMC Carrozze Napoli	65	
OMC ETR Bologna	49	
OMC ETR Vicenza	58	
OMC ETR Foggia	25	
Linea componenti	53	
<b>Totale DTAI</b>		<b>266</b>
<b>TOTALE complessivo (A)</b>		<b>626</b>

**RISORSE DISPONIBILI  
PER IL RIEQUILIBRIO INTERDIVISIONALE**

LIGURIA	6
VENETO	26
EMILIA ROMAGNA	14
TOSCANA	6
CAMPANIA	9
PUGLIA	2
SICILIA	15
<b>TOTALE complessivo (B)</b>	<b>78</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO INSERIMENTI (A - B)</b>	<b>548</b>
---	------------

Allegato 1

a Manutenzione Rotabili di Trenitalia del 15.5.2009

DPNI	REGIONE	IMPIANTO	Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinternizzazioni previste
		PIEMONTE	IMC_Torino	97.000
	LOMBARDIA	IMC - Martesana / Greco	373.000	13.000
		IMC ETR Firenze	162.000	32.000
	VENETO	IMC - Mestre	206.000	11.000
	LAZIO	IMC ETR Roma	179.000	18.000
		IMC Roma	180.000	15.000
	CAMPANIA	IMC ETR Napoli	184.000	130.500
	PUGLIA	IMC Bari/ Lecce	77.500	12.000
	CALABRIA	IMC Reggio Calabria	80.000	5.800
	SICILIA	IMC Palermo	64.000	7.000
	<b>Totale DPNI</b>		<b>1.602.500</b>	<b>249.300</b>
CARGO	IMPIANTO		Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinternizzazioni previste
		Area Ancona Bari	5.250	-
		Area Bologna	32.350	-
		Area Livorno	42.400	-
		Area Napoli Reggio Cal.	-	3.850
		Area Palermo	-	-
		Area Roma	700	-
		Manutenzione Liguria	68.150	-
		Manutenzione Lombardia	90.400	14.000
		Manutenzione Nord Est	133.450	11.250
		Manutenzione Piemonte	37.400	-
	<b>Totale Cargo</b>		<b>410.100</b>	<b>29.100</b>
DTAI	IMPIANTO		Ore lavorazioni assegnate	TOT Reinternizzazioni previste
		OMC Locomotive Rimini	337.844	-
		OMC Locomotive Foligno	570.764	-
		OMC Locomotive Verona	366.251	-
		OMC Carrozze Firenze	220.349	11.150
		OMC Carrozze Messina	108.569	-
		OMC Carrozze Voghera	335.500	23.800
		OMC Carrozze Napoli	474.282	-
		OMC ETR Bologna	387.710	12.000
		OMC ETR Vicenza	345.039	13.603
		OMC ETR Foggia	332.166	20.000
		Linea componenti	-	79.000
	<b>Totale DTAI</b>		<b>3.478.474</b>	<b>159.553</b>
<b>TOTALE</b>			<b>7.807.865</b>	<b>643.927</b>
<b>TOTALE complessivo</b>			<b>8.451.792</b>	

---

## Allegato C all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

### Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

**Le Parti,**

**Considerando:**

- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

**e premesso che:**

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;

**convengono**

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:

### **Articolo 1**

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.

### **Articolo 2**

Costituzione del Fondo Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.

### **Articolo 3**

#### **Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

### **Articolo 4**

#### **Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte.

Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.

### **Articolo 5**

#### **Compiti del comitato amministratore del Fondo**

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;

- c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art 7, comma 3;
- g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7. comma 4;
- h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **Articolo 6 Prestazioni**

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
  - al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:
  - al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- c) in via straordinaria:
  - all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

### **Articolo 7 Finanziamento**

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
  - a) un contributo ordinario annuo dello 0.50%. di cui lo 0.375% a carico del datore di lavoro e lo 0.125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.  
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.  
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;
  - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute

dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0.50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1. lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso. su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento. 5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.

## **Articolo 8**

### **Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui al l'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

4. L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

## **Articolo 9**

### **Prestazioni ordinarie: criteri e misure**

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell' arco di vigenza del Fondo.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.

6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione

professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto II, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.

8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.

10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.

11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.

12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.

13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.

14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.

15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

## **Articolo 10**

### **Prestazioni straordinarie: criteri e misure**

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:

a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.

I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le criteri di cui al successivo art.11.

L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.

6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art.9, comma 11.

8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.

9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

## **Articolo 11**

### **Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie**

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

## **Articolo 12**

### **Cumulabilità della prestazione straordinaria**

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

## **Articolo 13**

### **Contributi sindacali**

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.

#### **Articolo 14**

##### **Durata del Fondo, operazioni di liquidazione**

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento. All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

#### **Art. 15**

##### **Norme finali**

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni. In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

#### **Articolo 16**

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 15 maggio 2009

## ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L.449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.

### Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

### Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.

### Comunicazione

1. L'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare:

- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, la procedura di cui al successivo punto 2 sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine della stessa, verrà attivata la procedura di livello territoriale di cui al successivo punto 2.

2. A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione di cui al 1° capoverso del precedente punto 1, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa si aprirà una fase di confronto. Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni.

3. Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l'attivazione della stessa.

Copia della comunicazione di cui sopra deve essere contestualmente inviata alla Direzione provinciale del lavoro.

### **Confronto sindacale**

4. Il confronto di cui al precedente punto 2 avrà lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa azienda o tra aziende diverse nel caso di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni le cui ricadute occupazionali coinvolgono più società del Gruppo.

In tale ultimo caso, la partecipazione al confronto sarà estesa alle aziende e alle RSU interessate.

5. Al termine della procedura di cui al precedente punto 2, l'azienda darà comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro sul risultato del confronto e, nel caso non sia stato raggiunto un accordo complessivo, sui motivi dell'esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro convoca le Parti al fine di un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Direzione provinciale del lavoro della comunicazione dell'azienda prevista al precedente comma.

Nei casi in cui il progetto aziendale di cui al precedente punto 1 che prevede eccedenze di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al precedente comma spetta rispettivamente al direttore della Direzione regionale del lavoro ovvero al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste al punto 3 ed al 1° comma del presente punto 5.

Esperate tutte le fasi della presente procedura, nel caso non venga raggiunto un accordo complessivo, l'intesa si intenderà riferita, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una quantità di personale eccedentario pari al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale con la comunicazione di cui al precedente punto 1. In tali casi l'azienda potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria di cui al successivo punto 7 e, quindi, non potrà utilizzare gli strumenti obbligatori per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al successivo punto 8.

6. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla suddetta procedura sia inferiore a 10, i termini di cui ai punti 2 e 5 sono ridotti alla metà.

### **Gestione delle eccedenze**

7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:

a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;  
b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;  
c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti, utilizzando:

- per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
- per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all' art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.

8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;

c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui al l'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2 ;

d) riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art 6, lettera b) del l'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

### **Criteri di scelta convenzionali**

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia. Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o

contributi). Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.

L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.

11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.

12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.

Roma, 15 maggio 2009

#### **VERBALE DI ACCORDO**

Il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FIL T/CGIL, FIT/CISL, UIL TRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie, convengono che al personale che usufruirà delle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui agli Accordi in data odierna (allegati C e D all'accordo programmatico in pari data), verranno riconosciuti i titoli di viaggio per il periodo di permanenza nel Fondo alle medesime condizioni previste per gli ex dipendenti a riposo dall'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 15 maggio 2009

Per Gruppo FS

Per le OO.SS.: FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie